

NORME PER LE ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE

ART. 1

LE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

Il P.U.C. individua gli ambiti entro i quali è possibile realizzare strutture turistico-ricettive di nuovo impianto o in ampliamento di quelle esistenti.

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si intendono esistenti le strutture turistico-ricettive di cui alla seguente tabella:

ESERCIZIO	CLASSIFICAZIONE	N° Posti letto all'adozione del PUC preliminare	N° Posti letto aggiornati con L.R. 1/2008 al 12/02/09	N° Posti letto al 30/06/11	TOTALE PER CATEGORIA	TOTALE PER TIPOLOGIA	TOTALE GENERALE
ALBERGO DUE GABBIANI	***	84	84	82			
ALBERGO GALLEANO	***	84	85	85			
ALBERGO GARDEN	***	28	28	28			
ALBERGO LILIANA	***	87	87	87			
ALBERGO LUNGOMARE	***	125	125	125			
ALBERGO MORESCO	***	74	70	70			
ALBERGO TRIESTE	***	56	56	56			
TOTALE ALBERGHI 3 STELLE al 30/06/2011					533		
ALBERGO AL MARE	**	35	39	37			
ALBERGO JOLE	**	60	60	60			
ALBERGO LA PINETA	**	25	18	15			
ALBERGO LA RONDINELLA	**	31	31	31			
ALBERGO NELLO	**	46	46	46			
ALBERGO SAN MARCO	**	16	15	15			
TOTALE ALBERGHI 2 STELLE al 30/06/2011							
	*						
LOCANDA PINETINA				10			

TOTALE ALBERGHI 1 STELLA al 30/06/2011					10	
TOTALE ALBERGHI al 30/06/2011						747
RESIDENCE AMICI	***	89	89	89		
RESIDENCE IL POGGIO	***	56	53	53		
RESIDENCE LA PALMA	***	66	66	66		
RESIDENCE SAN FRANCISCO	***	144	144	144		
RESIDENCE VILLA SARA	***	56	56	56		
TOTALE RESIDENCE al 30/06/2011						408
VILLAGGIO TURISTICO COLOMBO	***	272	272	272		
TOTALE VILLAGGI TURISTICI						272
TOTALE POSTI LETTO EFFETTIVI al 30/06/2011						1427

Art. 2

TRASFORMAZIONI DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ESISTENTI AD ESCLUSIONE DEGLI ALBERGHI

Le strutture turistico-ricettive esistenti e quelle realizzate in base al P.U.C. ad esclusione degli alberghi non possono essere trasformate in residenze o in strutture ricettive extra alberghiere per tutto il periodo di validità del P.U.C.

Annualmente l'Amministrazione Comunale provvede ad aggiornare l'elenco della tabella precedente al fine di poter valutare la possibilità di trasformazione delle strutture turistico-ricettive ad esclusione degli alberghi.

La trasformazione in residenza potrà essere concessa alle strutture esistenti di cui sopra ed alle altre strutture assimilabili quali colonie, residence per anziani o residenze socio-sanitarie ecc. soltanto se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- le strutture non devono avere beneficiato negli ultimi dieci anni dell'incremento di Su e/o di finanziamenti pubblici;
- sia dimostrata l'impossibilità tecnica di adeguamento della struttura alla normativa in vigore comprovata da idonea perizia asseverata;
- sia in corso una procedura fallimentare della struttura ricettiva comprovata da idonea documentazione;

- contestualmente alla trasformazione dell'immobile da turistico-ricettivo a residenziale, venga richiesta e attuata la costruzione di una R.T.A o albergo , di categoria uguale o superiore, in altra zona del territorio comunale;

In tal caso il 50% della nuova destinazione d'uso residenziale dovrà essere destinata all'edilizia convenzionata.

Limitatamente alle strutture esistenti con meno di 15 camere o unità abitative, alla data dell'adozione del progetto preliminare di P.U.C , e solo nel caso in cui non abbiano beneficiato negli ultimi 10 anni di finanziamenti pubblici e/o dell'incremento di Su, la struttura turistico-ricettiva potrà essere trasformata in residenza.

Per i residence esistenti (v. precedente tabella), sono consentiti, in qualunque ambito del P.U.C. siano esse localizzate, aumenti sino al 30 % della Su esistente – ammettendo anche la deroga alle distanze fissate all'art. 7 delle Norme Urbanistiche Generali, sino ai limiti minimi fissati dal Codice Civile - , alle seguenti condizioni:

- che venga mantenuta la destinazione turistico-ricettiva per l'intera struttura;
- che il progetto di ristrutturazione, oltre a rispettare le disposizioni in merito alle leggi e normative vigenti per le attività ricettive, interessi la struttura ricettiva e dimostri che attraverso l'intervento sono state apportate effettive migliorie sotto il profilo della qualità dell'offerta turistica;
- che, limitatamente alle nuove superfici di ampliamento, siano reperiti gli standard urbanistici secondo quanto stabilito all' art. 13 delle Norme Urbanistiche Generali;
- che l'intervento si attui attraverso titolo abilitativo convenzionato.

Per tali interventi è ammessa la deroga delle distanze fissate all'art. 7 delle Norme Urbanistiche Generali, sino ai limiti minimi fissati dal Codice Civile.

Per gli interventi di ristrutturazione, limitatamente alle nuove superfici di ampliamento, dovranno essere reperiti gli standard urbanistici secondo quanto stabilito all' art. 13 delle Norme Urbanistiche Generali.

Gli interventi di cui al presente articolo si attuano attraverso titolo abilitativo convenzionato.

Art. 2 bis

CENSIMENTO DEGLI ALBERGHI

Gli alberghi esistenti, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2 comma 2 della L.R. n. 1/2008, sono i seguenti:

Albergo	Ubicazione	N° Civico	N° Camere	N° posti letto
"AL MARE"	Via Capri	11	16	39
"DUE GABBIANI"	Via Mezzacqua	2	44	84

"GALLEANO"	Via Fontana	12	43	85
"GARDEN"	Via Aurelia	60	16	28
"JOLE"	Via M. Polo	16	28	60
"LA PINETA"	Strada della Pineta	10	9	18
"LILIANA"	Via del Poggio	23	46	87
"LUNGOMARE"	Via Capri	10	56	125
"MORESCO"	Via Aurelia	96	35	70
"NELLO"	Via S. Damiano	8	22	46
"RONDINELLA"	Via dei Mille	33	17	31
"SAN MARCO"	Via Aurelia	216	9	16
"TRIESTE"	Via Aurelia	87	24	56

Le strutture esistenti non più classificate come alberghi - in quanto la relativa attività è cessata da meno di quattro anni dalla data del 28/02/2008 - non oggetto di interventi di trasformazione in una diversa destinazione assentiti con titoli edilizi già rilasciati in epoca anteriore alla predetta data sono i seguenti:

Albergo	Stradario	N° Civico	N° Camere	N° posti letto
"LIDO"	Via Aurelia	53	12	23

Art. 2 ter

ALBERGHI NON SOGGETTI AL VINCOLO ALBERGHIERO

Gli alberghi non soggetti al vincolo alberghiero ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 1/2008 sono i seguenti:

Albergo	Stradario	N° Civico
"LIDO"	Via Aurelia	53

E' consentito il cambio di destinazione d'uso della struttura suelencata come segue:

- 100% residenziale.

Il rilascio del titolo edilizio è subordinato al pagamento degli oneri che dovranno essere ricalcolati come evidenziato dall'art. 2 comma 6 della L.R. n. 1/2008 nonché all'applicazione della disciplina urbanistico-edilizia prevista dal PUC per l'ambito RU2.

Art. 2 quater

ALBERGHI ESISTENTI SOGGETTI AL VINCOLO ALBERGHIERO

Gli alberghi esistenti soggetti al vincolo alberghiero ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 1/2008 sono i seguenti:

Albergo	Stradario	N° Civico	N° Camere	N° posti letto
"DUE GABBIANI"	Via Mezzacqua	2	44	84
"GALLEANO"	Via Fontana	12	43	85
"GARDEN"	Via Aurelia	60	16	28
"JOLE"	Via M. Polo	16	28	60
"LILIANA"	Via del Poggio	23	46	87
"LUNGOMARE"	Via Capri	10	56	125
"MORESCO"	Via Aurelia	96	35	70
"NELLO"	Via S. Damiano	8	22	46
"RONDINELLA"	Via dei Mille	33	17	31
"AL MARE"	Via Capri	11	16	39
"TRIESTE"	Via Aurelia	87	24	56
"LA PINETA"	Strada della Pineta	10	9	18
"SAN MARCO"	Via Aurelia	216	9	15

Decorsi dieci anni dall'approvazione della variante ai sensi della L.R. n. 1/2008 e comunque all'adozione del nuovo PUC, l'Amministrazione Comunale provvede alla verifica della sua adeguatezza confermandone i contenuti o modificandoli in conformità alle disposizioni dell'art. 2 comma 11 della L.R. n. 1/2008 e alle indicazioni contenute nella circolare regionale n. PG/2008/146889 DEL 03/11/2008.

Per i predetti alberghi sono consentiti, in qualunque ambito del P.U.C. siano esse localizzate, il seguente aumento di Su attuabili attraverso titolo abilitativo convenzionato:

- 1) Sino al 30 % della Su esistente nel caso in cui il predetto aumento venga destinato ad albergo e quindi venga mantenuta la destinazione alberghiera anche alla porzione ampliata. Il progetto di ristrutturazione edilizia e/o riqualificazione dell'albergo, oltre a rispettare le disposizioni in merito alle leggi e normative vigenti per le attività ricettive, dovrà interessare la strut-

tura ricettiva e dimostrare che attraverso l'intervento sono state apportate effettive migliorie sotto il profilo della qualità dell'offerta turistica. Per tali interventi è ammessa la deroga delle distanze fissate all'art. 7 delle Norme Urbanistiche Generali, sino ai limiti minimi fissati dal Codice Civile. Per gli interventi di ristrutturazione, limitatamente alle nuove superfici di ampliamento potrà essere innalzato l'edificio di un piano e dovranno essere reperiti gli standard urbanistici secondo quanto stabilito all' art. 13 delle Norme Urbanistiche Generali.

ART. 3

NUOVE STRUTTURE TURISTICO ALBERGHIERE

Le nuove strutture turistico ricettive alberghiere (Alberghi e R.T.A.) da realizzarsi in base alle disposizioni urbanistiche del P.U.C. dovranno avere caratteri edilizi autonomi e non presentare alcuna forma di commistione con destinazioni residenziali.

Le nuove strutture dovranno avere caratteri e soluzioni tali da potere essere classificate almeno:

- per gli alberghi 3 stelle;
- per le residenze turistico alberghiere 3 stelle.

Le nuove strutture turistico alberghiere saranno autorizzate a seguito di stipula di convenzione che disciplini, tra le altre cose, il vincolo a mantenere nel tempo le suddette classificazioni minime, la gestione unitaria, l'apertura al pubblico ed il divieto di stabile residenza.

Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso per le strutture ricettive di nuovo impianto.

ART. 4

LE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE

Sono considerate strutture ricettive extra alberghiere quelle che non ricadono nel raggruppamento di alberghi, RTA, campeggi, parchi e villaggi turistici e sono costituite da:

- case per ferie
- case e appartamenti per vacanze
- affittacamere
- bed & breakfast

Sono **case per ferie** le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da Enti pubblici, associazioni o Enti operanti

senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da Enti o Aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o familiari.

E' possibile realizzare **case ed appartamenti per vacanze**, così come previsto dall'art. 14 della L.R. n° 13 del 1992, utilizzando immobili a destinazione residenziale.

Le case ed appartamenti per le vacanze e i bed & breakfast, debbono essere in possesso almeno dei requisiti igienico-edilizi minimi previsti per le case di civile abitazione.

ART. 5

NUOVE STRUTTURE TURISTICHE ALL'ARIA APERTA.

Le nuove strutture turistiche all'aria aperta da realizzarsi in base alle disposizioni urbanistiche vigenti dovranno rispettare la tipologia del "campeggio" e del "villaggio turistico" con una classificazione almeno di 3 stelle.

Le nuove strutture turistiche all'aria aperta saranno autorizzate a seguito di stipula di convenzione che disciplini, tra le altre cose, il vincolo a mantenere nel tempo le suddette classificazioni minime, la gestione unitaria, l'apertura al pubblico ed il divieto di stabile residenza.

Le strutture turistiche all'aria aperta esistenti potranno adeguare le strutture ed integrare i servizi all'interno del perimetro attuale, al fine di effettuare adeguamenti qualitativi e funzionali ovvero normativi. Gli ampliamenti conseguenti a tali adeguamenti non possono superare il 30% della Su esistente al momento di adozione del P.U.C., precisando che tale valore costituisce un massimo la cui effettiva ammissibilità dovrà essere valutata in sede di rilascio del titolo edilizio in ragione delle specifiche caratteristiche del contesto, fermo restando che l'applicazione di tale norma comporta l'attribuzione del vincolo di destinazione a struttura ricettiva la cui eventuale modifica (così come la modifica dell'art. 2 del PUC) costituirebbe variante al PUC ai sensi dell'art. 44, 7° comma della L.R. 24/1987.

ART. 6

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E RELATIVE DISPOSIZIONI.

Le ripartizioni percentuali tra i diversi tipi di aziende alberghiere e di aziende turistiche all'aria aperta sono riferite al numero di posti letto.

Per le aziende turistiche all'aria aperta il numero di posti letto è stimato in base al n° di piazzole (n. 4 ospiti per piazzola). Le strutture ricettive esistenti **non** potranno essere trasformate da albergo in RTA e viceversa fino al raggiungimento del numero massimo dei posti letto previsti nella tabella a seguire.

Anche le strutture ricettive alberghiere di nuovo impianto dovranno rispettare le percentuali di tabella.

Le quote percentuali sono riferite all'intero territorio comunale per un arco temporale pari alla validità della presente disciplina. Il Comune dovrà aggiornare periodicamente le quantità e le relative percentuali al fine di monitorare la saturazione delle quantità previste per ciascuna categoria.

Le quote percentuali sono esemplificate nella tabella seguente:

RIPARTIZIONE PERCENTUALE AZIENDE ALBERGHIERE	STATO ATTUALE al 30/06/2011		P.U.				NOTE
	Posti letto		Nuovi Posti letto		totale		
			n°	%	n°	%	
ALBERGHI	n°	747	923	65	1670	65	<i>Albergo tradizionale e R.T.A. (L.R. n°11/82 e s.m.);</i>
R.T.A.	n°	408	497	35	905	35	
Totale	n°	1155	1.420	100	2575	100	
CAMPEGGI	n°	0	0	0	0	0	<i>Ricettività alberghiera all'aria aperta(L.R. n°11/82);</i>
VILLAGGI TURISTICI	n°	272	71	100	343	100	
Totale		272	71	100	343	100	
Totale generale	n°	1427	1491		2935		

Ai fini delle modalità gestionali delle strutture ricettive alberghiere (Alberghi e R.T.A.) non è consentita in tutto il territorio comunale la trasformazione delle licenze di esercizio da annuale a stagionale .

ART. 7

PROMISCUITÀ

Per le aziende esistenti alla data di approvazione del Progetto Preliminare del P.U.C. sono consentite forme di promiscuità tra differenti tipi di ricettività nei limiti stabiliti dall'articolo 6 della legge regionale n.11/1982.

Art. 8 FLESSIBILITÀ DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI

Il valore massimo di posti letto assegnati alla categoria alberghiera e all'aria aperta può essere variato in conseguenza del manifestarsi di nuove esigenze non prevedibili allo stato attuale. All'interno del numero massimo di posti letto assegnati sarà possibile variare la quota assegnata ad ogni singola sottocategoria: la percentuale di RTA può essere trasferita nel segmento degli alberghi tradizionali, mentre quella degli alberghi può essere diminuita al massimo del 10%.

Una volta saturata la capacità ricettiva prevista, o utilizzata la quota di flessibilità tra sottocategorie ogni ulteriore previsione di incremento comporta la revisione del presente piano ai sensi dell'art. 43 della Legge Urbanistica regionale n°36/1997 .

Le modifiche che comportano un incremento del peso insediativo maggiore del 10% di quanto stabilito nelle Norme di Conformità determinano la necessità di procedere attraverso variante ai sensi dell'art. 44 della Legge Urbanistica regionale n°36/1997.

ART. 9

VALIDITÀ DELLA DISCIPLINA

La presente disciplina delle strutture turistico-ricettive, per i suoi contenuti urbanistico-edilizi, è parte integrante del P.U.C.

I contenuti di natura programmatica hanno una validità di dieci anni a decorrere dalla data della approvazione del P.U.C.; trascorso tale termine la programmazione andrà riformulata sulla scorta dei risultati conseguiti.

E' fatta salva l'applicazione della Legge Regionale 07/02/2008, n. 1 per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme.

NORME URBANISTICO-COMMERCIALI

ART.1 PREMESSA

Le presenti norme recepiscono, in linea di massima e per quanto attiene agli aspetti urbanistici, gli indirizzi ed i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del Testo Unico in materia di commercio – Legge Regionale 02/01/2007, n. 1 approvati con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 18 del 08/05/2007.

Le disposizioni di seguito riportate ne costituiscono un adeguamento ai riferimenti degli ambiti del PUC.

ART.2 LE TIPOLOGIE DI VENDITA ED I SETTORI MERCEOLOGICI

Le diverse tipologie di vendita, secondo l'articolazione operata dal Testo Unico in materia di commercio approvato con L.R. n. 1/2007 e secondo le ulteriori specificazioni enunciate nei criteri contenuti nella D.C.R. 18/2007, per il profilo strettamente commerciale, sono così differenziate:

- esercizi di vicinato (EV),
- media struttura di vendita (MSV),
- grandi strutture di vendita (GSV).

Un'ulteriore differenziazione è costituita dal settore merceologico di vendita. A tal fine la tipologia delle strutture di vendita, definita per settori merceologici, è differenziata nelle seguenti categorie:

- alimentari,
- non alimentari.

ART.3 INDIRIZZI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

I seguenti indirizzi e criteri di programmazione commerciale sono da applicarsi sul territorio comunale di Andora:

- **ESERCIZI DI VICINATO:** limite di superficie di vendita massima pari a:

ALIMENTARI

- mq. 100 nei centri storici assimilabili alle zone "A" di cui al D.M. 02/04/1968 che nella zonizzazione del PUC stesso risultano essere rispettivamente denominate come Ns-Ce, Ns-R, Ns-Cs.
- mq. 100 nei centri abitati decentrati fino a 500 abitanti denominati Molino Nuovo e S. Bartolomeo;

- mq. 100 nei "centri storico-commerciali" come definiti al successivo art. 4;
- mq. 100 ambiti assoggettati, dal Piano Paesistico Regionale (P.T.C.P.), al regime di Conservazione (CE); ambiti NI.MA (Nuclei Isolati soggetti a Mantenimento); SU (Struttura Urbana qualificata); IU (Immagine Urbana)
- mq. 150 in tutte le altre zone del territorio comunale.

NON ALIMENTARI

- mq. 150 in tutte le zone del territorio comunale

- **MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTARE:** limite di superficie di vendita massima pari a:

- da 101 mq a mq. 150 nei centri storici assimilabili alle zone "A" di cui al D.M. 02/04/1968 che nella zonizzazione del PUC stesso risultano essere rispettivamente denominate come Ns-Ce, Ns-R, Ns-Cs.
- da mq. 101 a mq. 150 nei "centri storico-commerciali" come definiti al successivo art. 4;
- mq. 101 a mq. 150 ambiti assoggettati, dal Piano Paesistico Regionale (P.T.C.P.), al regime di Conservazione (CE); ambiti NI.MA (Nuclei Isolati soggetti a Mantenimento); SU (Struttura Urbana qualificata); IU (Immagine Urbana) ;
- da mq. 101 a mq. 150 nei centri abitati decentrati fino a 500 abitanti denominati Molino Nuovo e S. Bartolomeo;
- da mq. 151 a 1000 in tutte le altre zone del territorio comunale

- **MEDIE STRUTTURE DI VENDITA NON ALIMENTARE:** limite di superficie di vendita massima pari a:

- da 151 mq a mq. 600 nei centri storici assimilabili alle zone "A" di cui al D.M. 02/04/1968 che nella zonizzazione del PUC stesso risultano essere rispettivamente denominate come Ns-Ce, Ns-R, Ns-Cs.
- da mq. 151 a mq. 600 nei "centri storico-commerciali" come definiti al successivo art. 4;
- mq. 151 a mq. 600 ambiti assoggettati, dal Piano Paesistico Regionale (P.T.C.P.), al regime di Conservazione (CE); ambiti NI.MA (Nuclei Isolati soggetti a Mantenimento); SU (Struttura Urbana qualificata); IU (Immagine Urbana) ;
- da mq. 151 a mq. 600 nei centri abitati decentrati fino a 500 abitanti denominati Molino Nuovo e S. Bartolomeo;
- da mq. 151 a 1000 in tutte le altre zone del territorio comunale

- **GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTARI E NON ALIMENTARI:** non è consentito l'inse-diamento di nuove grandi strutture di vendita su tutto il territorio comunale.

-collegamenti con la normativa urbanistica: tutti i locali da destinarsi ad attività commerciali dovranno avere la specifica destinazione d'uso commerciale e la necessaria compatibilità urbanistica di ambito, secondo quanto previsto dal successivo art. 6 "destinazione d'uso commerciale e compatibilità urbanistica di ambito". I dati sono consultabili nell'allegata tabella A.

ART.4 INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICO-COMMERCIALI

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 14 e 26 della L.R. n. 1/2007 si vanno ad individuare quali "centri storico-commerciali" le zone che presentano congiuntamente le condizioni urbanistiche e commerciali sotto indicate:

- tessuto urbanistico ed edilizio interno dotato di elevato grado di omogeneità e localizzato in corrispondenza dei nuclei originari e delle aree urbane circostanti,
- forte concentrazione di esercizi commerciali tradizionali, con attività a largo raggio. , Il centro storico-commerciale è individuato nella planimetria allegata alle presenti norme come da allegato "B" zona verde. La delimitazione della zona comprende ambo i lati delle strade.

ART.5 CONTINGENTE DISPONIBILE NEL SETTORE ALIMENTARE PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA. AMPLIAMENTI POSSIBILI.

Ai sensi di quanto disciplinato dal paragrafo 4 della deliberazione C.R. n. 18/2007, il contingente disponibile nel settore alimentare per le medie strutture di vendita è pari a mq. 332.

Tale contingente viene così suddiviso:

- mq. 302 nelle zone assimilabili alle Zone B, C e D (esclusa la zona Pr-Cs3) del D.M. 2.04.1968, disponibili per l'apertura di due nuove medie strutture di 151 mq. l'una, oppure due nuove strutture da 101 mq. fino ad un massimo di 150 mq nelle zone individuate al predetto articolo 3;
- mq. 30 disponibili per gli ampliamenti oltre a quelli previsti al successivo art. 9 "Ampliamento delle medie strutture di vendita".

ART.6 DESTINAZIONE D'USO COMMERCIALE E COMPATIBILITA' URBANISTICA DI AMBITO

1. Nelle porzioni degli ambiti individuati nella planimetria allegata alle presenti norme allegato "B" (zona rossa e verde) e nell'ambito ReS11 escluse le relative RU (allegato "C"), in tutti gli edifici a carattere residenziale superiori a due piani e adiacenti alla strada, compresi i porticati ed i piani terra rialzati,

è vietata la destinazione residenziale dei piani terra che devono avere esclusivamente destinazione artigianale consentita (salubre e non rumorosa), commerciale.

Il vincolo di divieto di cui sopra non si applica sui locali di Via Risorgimento.

All'interno dell'ambito ReS11, escluse le relative RU (allegato "C"), e nelle aree individuate nella planimetria di cui all'Allegato "B" zona rossa, è consentita al piano terra anche la destinazione ad uso ufficio o studio medico.

All'interno delle aree evidenziate nell'Allegato "B" zona verde, al piano terra è consentita anche la destinazione a studio medico.

In ogni caso nelle zone delimitate nelle planimetrie allegato "B" (zona verde e zona rossa) e "C" non è consentito il cambio di destinazione d'uso senza opere di cui all'Art. 13 della L.R. n. 16/2008 e ss.mm.

La delimitazione individuata nelle planimetrie allegata alle presenti norme come da allegato "B" zona rossa e zona verde ed allegato "C" comprende ambo i lati delle strade.

2. Nelle porzioni degli ambiti individuati nella planimetria allegata alle presenti norme (allegato "B") e nell'ambito ReS11 escluse le relative RU (allegato "C"), in tutti gli edifici a carattere residenziale, i magazzini scorte delle attività non possono occupare i locali posti al piano terra, ma esclusivamente quelli interrati o quelli al primo piano esclusi i retro.

3. Nelle porzioni degli ambiti individuati nella planimetria allegata alle presenti norme (allegato "B") e nell'ambito ReS11 escluse le relative RU (allegato "C"), in tutti gli edifici a carattere residenziale, i piani superiori al primo non possono avere destinazione artigianale o commerciale. I locali ubicati ai primi piani o negli interrati possono essere destinati a locali deposito scorte, purché asserviti ai locali siti a piano terra che abbiano destinazione artigianale consentita o commerciale, a condizione che esista o sia creato un collegamento diretto tra i locali del piano terra e i locali asserviti del primo piano o del piano interrato. Nei locali del primo piano, inoltre, è consentita l'apertura di studi professionali e di agenzie immobiliari.

4. In tutti gli edifici originari esistenti (anche quelli dei nuclei storici collinari) le ristrutturazioni interne dei locali che sono destinati ad attività artigianale consentita o commerciale devono ottemperare esclusivamente alle normative igienico - edilizie, senza alcun vincolo di carattere compositivo ed edilizio e senza imposizioni relative alla dislocazione dei locali, all'uso dei collegamenti interni, dei materiali di rivestimento, dei colori ecc...

5. Le attività artigianali insalubri e rumorose, individuate ai sensi del D.M. 5.09.1994, non possono insediarsi nel centro abitato, ma solo nelle aree artigianali appositamente predisposte.

6. Nell'area portuale le cale attuali possono essere destinate ad uffici, attività artigianali e commerciali. Due delle cale attuali sono destinate all'insediamento di un bar/tavola fredda.

7. Nella zona Pr-Cs3 è ammissibile l'attività commerciale, purché sia connessa strettamente all'attività artigiana ed industriale svolta e lo spazio di vendita non sia superiore al 10% di tutta la superficie del-

l'unità produttiva, al netto di uffici magazzini ed eventuali abitazioni e comunque non ecceda in assoluto mq. 150.

8. Negli ambiti assimilabili alle zone "E" del D.M. 02/04/1968, nell'ambito delle attività agricole attuali e future è consentita la vendita di prodotti non provenienti dall'azienda – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs 18/05/2001, n. 228 - a condizione che la stessa non occupi uno spazio di vendita superiore al 10% di tutta la superficie dell'attività produttiva, al netto di edifici asserviti all'attività agricola ed eventuali abitazioni, e comunque non eccedente in assoluto mq. 150.

In deroga a quanto precede, l'attività commerciale, con l'esclusione del settore alimentare, è comunque consentita negli immobili che al momento dell'adozione del presente piano abbiano destinazione urbanistica commerciale.

ART.7 SUPERFICIE DI VENDITA - DEFINIZIONE

1. Si definisce:

- **superficie di vendita di un esercizio commerciale (SV):** area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, aree di esposizione se aperte al pubblico, al netto di muri perimetrali, pilastri e tramezzi interni. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi, spazi collocati oltre le casse, gallerie e passaggi di comunicazione (compresi scale, rampe, montacarichi e ascensori).

Ai soli fini della L.R. 7 aprile 1995 n. 25 la somma della superficie di vendita (comprensiva di pilastri e/o strutture murarie interne, di tramezzi, divisori e simili) e delle altre superfici (magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi), si assimila alla superficie di riferimento commerciale, ad eccezione del caso in cui le altre superfici siano funzionalmente autonome e distinte dalla superficie di vendita così come sopra definita. La *superficie di vendita (SV)* è espressa in mq. e con valori interi approssimati all'unità inferiore per valori decimali inferiori o uguali a 0,50 e all'unità superiore per valori decimali superiori a 0,50.

- **superficie lorda utilizzabile (SLU):** superficie lorda dell'esercizio commerciale, comprensiva di tutti gli spazi e strutture esclusi dal conteggio della SV come sopra indicata; sono compresi nella SLU i muri perimetrali mentre sono esclusi i terrazzi, i balconi, le logge ed i porticati.

2. Ai soli fini pianificatori la superficie di vendita (SV) viene definita per tutto il territorio del comune di Andora pari a 0,75 x SLU, dove SLU costituisce la superficie lorda utilizzabile.

ART.8 ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO ED ALL'INGROSSO

1. Si definisce:

- **commercio all'ingrosso:** attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professiona-

li, o ad altri utilizzatori in grande; tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

- **commercio al dettaglio**: attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

2. E' vietato esercitare nello stesso locale le attività di commercio all'ingrosso ed al minuto salvo quanto previsto dall'art. 38 comma 3 della L.R. n. 1/2007.

3. Nel caso di locali attigui, separati con pareti stabilmente fissate al suolo si può svolgere in uno dei locali il commercio al minuto ed in quello attiguo il commercio all'ingrosso. In ogni caso è sempre necessaria una netta separazione fra i locali dove avviene la vendita per tipologia all'ingrosso ed al dettaglio. Qualora i locali siano collegati da porte di comunicazione è necessario che ad esse non abbia accesso la clientela e quindi che siano a servizio del solo commerciante.

4. I locali ove avviene la vendita all'ingrosso ed al minuto, seppur contigui devono avere separata la numerazione civica e separato accesso dall'esterno.

ART.9 AMPLIAMENTO CONSENTITO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA ENTRO IL 20%

1. E' consentito l'ampliamento in loco di tutti gli esercizi di vendita già esistenti (cioè che esercitano l'attività) da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della programmazione entro il limite del 20% della superficie autorizzata, oltre agli incrementi percentuali di superficie autorizzabile previsti nei criteri di cui alla deliberazione n. 18/2007, per una sola volta nell'ambito di vigenza della programmazione regionale.

2. La superficie totale dell'esercizio dovrà rispettare i limiti di superficie stabiliti nel precedente art. 3 "indirizzi e criteri di programmazione commerciale".

3. In caso di ampliamenti devono comunque essere rispettate le norme dettate sui parcheggi di cui al successivo art. 13.

4. Nel caso di ampliamento di una superficie di vendita i limiti di superficie e la dotazione standard di cui agli art. 7, art. 13, art. 14, dovranno essere riferite alla SV dell'esercizio commerciale totale (SV preesistente + superficie di vendita in ampliamento). (Vedi tabella A).

ART.10 LIMITAZIONI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI

1. Negli ambiti assimilabili alle zone "A" del D.M. 02/04/1968 e nel centro storico-commerciale individuato nel precedente articolo 4 (Allegato "B" zona verde), non è consentito l'insediamento di attività insalubri e rumorose individuate ai sensi del D.M. 5.09.1994 e ss.mm.ii.

2. Nel predetto centro storico-commerciale non è parimenti consentito l'insediamento al "piano strada" di studi professionali – ad esclusione degli studi medici -, di pubblici esercizi non diretti alla somministrazione, di agenzie immobiliari, agenzie d'affari, agenzie di intermediazione finanziarie, attività bancarie, *phone center* e sale giochi.

Le attività di cui al presente comma, esistenti e risultanti dall'allegato "A", possono trasferirsi liberamente all'interno del predetto centro storico-commerciale con l'esclusione della Via Doria (nel tratto compreso tra la Via Aurelia e la Via dei Mille) e di Viale Roma.

Le attività di cui sopra ubicate in Via Doria (nel tratto compreso tra la Via Aurelia e la Via dei Mille) e in Viale Roma possono spostarsi soltanto nelle altre vie del predetto centro storico-commerciale.

In ogni caso non è consentito il cambio di destinazione d'uso senza opere di cui all'Art. 16 della L.R. n. 25/95 (cfr. norme urbanistiche commerciali).

3. In Viale Roma, in Piazza Santa Rita, in Via San Lazzaro (dal civico n. 2 al civico n. 16) l'attività commerciale è consentita con le seguenti limitazioni:

a) **Non è consentita** alcuna attività espositiva e l'apertura di nuovi esercizi del settore non alimentare dei seguenti prodotti:

- articoli di drogheria e detersivi,
- cose usate (rigattieri),
- articoli religiosi e funerari,
- prodotti per l'agricoltura e la zootecnia,
- articoli di arredamento per esterni (giardini ecc.),
- animali vivi,
- auto, ricambi ed accessori,
- moto, ricambi ed accessori,
- combustibili,
- legname da costruzione,
- materiale da costruzione e laterizi,
- articoli di tappezzeria,
- forniture di bordo,
- macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria il commercio e l'artigianato,
- Sexy - shop

b) **Non è consentita** l'apertura di esercizi commerciali per la vendita dei generi del settore alimentare e per i seguenti generi del settore non alimentare:

- mobili,
- vetri e specchi,
- articoli per canestrai,
- materiali igienici ed idraulici,

- articoli igienico sanitari ed ortopedici,

I prodotti del settore alimentare e non alimentare di cui al punto b) possono essere posti in vendita congiuntamente ad altri prodotti del settore non alimentare a condizione che costituiscano attività secondaria ed occupino una superficie di vendita non superiore al 4% della superficie di vendita totale dell'esercizio e comunque non superiore a mq. 4.

c) **Sono consentite** esclusivamente le attività artigianali di seguito elencate:

- pellettieri artistici,
- decoratori con fiori,
- fotografi,
- argentieri ed orafi,
- produttori di bigiotteria,
- filigranisti,
- incisori su materiali preziosi,
- miniaturisti,
- ceramisti d'arte,
- decoratori di vetri,
- gelatai, pasticciari
- attività assimilabili a quelle elencate.

4. Nell'area portuale le cale attuali possono essere destinate ad uffici, attività artigianali e commerciali fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aziende esistenti ed alle attività elencate nell'allegato A delle norme urbanistico commerciali.

ART.11 AMPLIAMENTI – CONCENTRAZIONI - ACCORPAMENTI

1. Tutte le operazioni di ampliamento, concentrazione ed accorpamento sono consentite secondo i criteri dettati dalla Regione Liguria con deliberazione C.R. n. 18/2007.

ART.12 SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO DI SEDE E AGGIUNTA DI SETTORE

1. Si definisce *subingresso* il caso in cui una ditta subentri ad un'altra in una attività commerciale mediante compravendita, affitto, donazione, fallimento, successione o altra causa.

2. Nel caso di *subingresso* la condizione fondamentale è il mantenimento dell'esercizio commerciale nell'ambito della struttura preesistente.

3. Il subingresso non è soggetto all'obbligo del reperimento degli standard minimi di cui agli artt. 13 e 14 .

4. Il subingresso non è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 10.

5. Dal punto di vista procedurale il subingresso può avvenire con le modalità stabilite dalla L.R. n. 1/2007.

6. Si ha *trasferimento di sede* quando una attività commerciale si trasferisce da un immobile ad altro.

7. Se l'immobile in cui si andrà ad insediare tale esercizio non ha destinazione commerciale l'intervento, oltre al trasferimento di sede, dovrà prevedere, laddove consentito, anche il cambio di destinazione d'uso e precisamente:

- per gli esercizi di vendita (EV), prima del trasferimento, si dovrà verificare la conformità della destinazione commerciale dei nuovi locali. Se tale conformità non dovesse esistere si dovrà ottenere necessariamente il cambiamento di destinazione d'uso prima di presentare la comunicazione di trasferimento;
- per le medie strutture di vendita (MSV) e per le grandi strutture di vendita (GSV), poiché il trasferimento di sede è consentito tramite autorizzazione, nel caso di non conformità commerciale dei nuovi locali, nella domanda potrà essere richiesto allo Sportello Unico delle Attività Produttive il cambiamento di destinazione d'uso degli stessi, contestualmente al trasferimento di sede.

8. Ai sensi della vigente normativa commerciale regionale, il trasferimento di sede (con o senza mutamento di destinazione d'uso) è comunque soggetto ai limiti di superficie di cui all'art. 2, alle condizioni di cui all'art. 10 ed al reperimento degli standard minimi di cui agli artt. 13, 14, (vedi TABELLA A).

9. Si definisce *aggiunta di settore* quando una struttura di vendita alimentare amplia la sua offerta commerciale anche al settore non alimentare e viceversa.

ART.13 DOTAZIONE DI PARCHEGGI PER LA CLIENTELA DEGLI ESERCIZI AVENTI LA SUPERFICIE DI VENDITA SUPERIORE A MQ. 150

In tutto il territorio del Comune di Andora, per i nuovi esercizi aventi la superficie di vendita superiore a mq. 150 è previsto l'obbligo del parcheggio pertinenziale dimensionato secondo quanto stabilito dal paragrafo 9 dei criteri regionali di cui alla deliberazione C.R. n. 18/2007.

ART.14 LOCALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PER LA CLIENTELA

1. I parcheggi pertinenziali per la clientela devono essere localizzati in aree contigue alla struttura di vendita, ovvero ad essa collegate con percorsi pedonali conformi a quanto previsto dalla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Tale area a parcheggio deve comunque collocarsi in un raggio non superiore a 200 mt. rispetto alla struttura commerciale corrispondente.

ART.15 SOPPRESSO IN QUANTO SUPERATO DALLA NORMATIVA REGIONALE

ART.16 VERIFICA DI IMPATTO SULLA VIABILITA'

1. Le verifiche di impatto sulla viabilità constano di:

1. Verifica di Impatto a livello di rete
2. Verifica delle condizioni di accessibilità a livello puntuale.

Esse devono essere prodotte per le sole strutture di vendita che hanno un fabbisogno di parcheggi pertinenziali superiore a 150 posti auto.

2. Laddove non sia richiesta alcuna dotazione di parcheggi pertinenziali per la clientela tale verifica non deve essere prodotta.

3. Le verifiche devono essere effettuate con le modalità stabilite dai criteri regionali approvati con deliberazione C.R. n. 18/2007.

4. In sede di richiesta di trasferimento, ampliamento, apertura di struttura commerciale che comporti il reperimento di aree a parcheggio, ai sensi del precedente art. 12, dovrà essere prodotto opportuno studio, completo di relazione e tavole progettuali, nel quale siano verificate le seguenti condizioni, a fronte anche di adeguate soluzioni progettuali:

- accessibilità alla struttura di vendita, con particolare riferimento alle connessioni tra la viabilità esistente e le aree di sosta e movimentazione,
- innesti previsti sulla viabilità, con particolare riferimento a quanto previsto dal codice della strada,
- sicurezza e visibilità nel punto di immissione sulla viabilità esistente.

ART.17 DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE RELATIVA ALLE AREE PER PARCHEGGI PERTINENZIALI PER LA CLIENTELA E SPAZI PER LA SOSTA E MOVIMENTAZIONE MERCI

1. Nel caso di apertura, trasferimento, ampliamento di strutture di vendita che presuppongano la dotazione di parcheggi pertinenziali di cui agli artt. 13 e 14 della presente normativa contestualmente all'istanza dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a. schemi grafici e calcolo della superficie di vendita dell'esercizio commerciale
- b. calcoli dettagliati degli spazi di cui agli artt. 13, 14
- c. schemi planimetrici delle aree per parcheggio pertinenziale alla clientela , complete di conteggi atti a verificare la rispondenza con quanto determinato ai precedenti punti a) e b).
- d. planimetrie e sezioni, nonché, laddove occorra, prospetti relativi alle aree esterne con evidenziate la sistemazione di progetto e le connessioni con la viabilità esterna, le soluzio-

- ni architettoniche, finiture, elementi di arredo, illuminazione, progetto del verde, sistema di smaltimento delle acque piovane, in conformità a quanto definito al successivo art. 19.
- e. copia dell'atto rogato dal notaio e registrato nei modi di legge, con cui vengono asservite all'attività commerciale, così come definita nelle sue caratteristiche e localizzazione, le corrispondenti aree per parcheggio e per movimentazione merci, con possibilità di estinguere il vincolo di asservimento al cessare dell'attività.
2. Laddove, a fronte del tipo di intervento edilizio (PA, concessione convenzionata o nuovo volume), si renda necessario provvedere alla dotazione di ulteriori aree a parcheggio, le pertinenti dotazioni previste da convenzioni o dalla normativa vigente (legge 122/89), dovranno essere adeguatamente evidenziate sul progetto e distinte dalla dotazione commerciale di cui agli artt. 13 e 14, ed asservite nei modi appunto stabiliti nella eventuale convenzione e dalle leggi vigenti.

ART.18 QUALITÀ PROGETTUALE - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'APERTURA DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (MSV) E AL TRASFERIMENTO DELLA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA ESISTENTE (GSV)

1. L'inserimento di una struttura commerciale nel paesaggio deve essere preceduta da valutazioni di carattere urbanistico, funzionale ed estetico, con particolare attenzione alla qualità progettuale ed ai rapporti con il contorno.
2. Nel caso di nuovo edificio, ampliamento o ristrutturazione di preesistente immobile, oltre agli elaborati previsti per il rilascio del pertinente titolo abilitativo, ovvero quelli da allegare alla denuncia di inizio attività di cui all'Art. 22 DPR 380/2001 e s.m., si dovrà produrre idonea documentazione atta a dimostrare la coerenza dell'intervento edilizio e le sue connessioni con l'intorno.
3. Si dovrà pertanto allegare all'istanza una **"verifica di inserimento dell'esercizio commerciale nel contesto"**, consistente in:
- a. documentazione fotografica dei luoghi e degli immobili oggetto dell'intervento, con particolare riferimento agli esercizi commerciali esistenti;
 - b. analisi tipologiche, morfologiche, stilistiche e formali degli edifici al contorno, a supporto delle scelte progettuali effettuate;
 - c. simulazione tridimensionale del progetto e/o opportuni fotomontaggi;
 - d. documentazione di dettaglio riferite a materiali, finiture, cromatismi, elementi di arredo esterni, insegne o altri manufatti pubblicitari;
 - e. progetto delle aree esterne adibite a parcheggio, sosta e movimentazione merci (vedi artt. 17, 19), comprensivo delle aree a verde, specificando finiture, cromatismi, materiali, essenze previste,

- f. progetto degli elementi di arredo urbano (vedi art. 20), specificando soluzioni progettuali adottate, materiali, cromatismi, finiture, rapporto con elementi analoghi al contorno;
 - g. progetto dell'illuminazione degli spazi esterni, soluzioni progettuali e tecnologiche adottate, elementi impiegati, materiali, cromatismi, rapporto con elementi analoghi al contorno.
4. Le grandi strutture di vendita (GSV) presenti nel Comune di Andora, in caso di trasferimento, dovranno inoltre attenersi a quanto disposto dall'art. 12 delle presenti norme.
5. Negli ambiti del centro storico e di quelle di particolare valore architettonico o paesistico, le soluzioni adottate dovranno:
- armonizzarsi con il contesto,
 - rispettare i caratteri tipologici, architettonici formali ed estetici degli edifici esistenti, non occultare visuali, edifici o manufatti di pregio,
 - adottare materiali, finiture e colori coerenti con il contorno,
 - evidenziare elementi di pregio preesistenti (ad esempio portali, cornici, muratura in pietra a vista, colonne, ecc.), valorizzandoli nell'ambito del progetto e ricorrendo a soluzioni come particolari finiture, riquadrature, illuminazione, ecc..,
 - riprendere o reinterpretare soluzioni architettoniche e di dettaglio già adottate per esercizi commerciali esistenti, al fine di caratterizzare determinate aree, strade, vie o quartieri.

ART.19 SISTEMAZIONE DELLE AREE A PARCHEGGIO E DEGLI SPAZI SCOPERTI

1. Le aree a parcheggio dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- a. consentire il disimpegno dei mezzi e garantire facilità e sicurezza di accesso;
 - b. i singoli posti auto devono avere, di norma, dimensioni non inferiori a 2,50 m x 5,00 m, se disposti a pettine o a spina di pesce, e non inferiori a 2,20 m x 5,50 m se disposti in fila; ai fini del dimensionamento delle aree di parcheggio si considera una superficie convenzionale per ciascun posto auto pari a mq 25, comprensiva di stallo e di area di manovra;
 - c. nel caso di posti auto ricavati su aree esterne, anche ove si tratti di modifiche a spazi o edifici già esistenti, essi devono mantenere la distanza minima di m 1,50 da eventuali pareti finestrate e, ove possibile, essere separati dalle medesime mediante cortina di alberi o di siepi sempreverdi;
 - d. le aree di manovra devono avere dimensioni tali da consentire di accedere al parcheggio e di uscire in modo agevole, senza ingombrare od usare spazi pubblici o di proprietà di terzi; in particolare le corsie di distribuzione devono avere larghezza non inferiore a:
 - m. 5,50 in caso di batterie di box;
 - da m. 4,50 a m. 3,50 in caso di posti auto a pettine o a spina di pesce, a seconda dell'inclinazione,

- m. 3,50 in caso di posti auto disposti in fila;
- e. ove possibile dovrà essere prevista adeguata separazione dei percorsi pedonali da quelli veicolari, mediante diverse quote di calpestio e differente pavimentazione;
- f. tutti i percorsi pedonali ed i collegamenti con le aree a parcheggio devono essere progettati e realizzati in conformità a quanto previsto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; si dovranno inoltre adottare particolari soluzioni per l'utilizzo dei percorsi da parte delle persone non vedenti, quali cambi di pavimentazione, guide a terra, pannelli in caratteri Braille, segnali sonori ecc..;
- g. prevedere di norma schermature vegetali, quali aiuole, prati, alberi, soprattutto in prossimità di confini o di edifici esistenti, sulla scorta di opportuno progetto (vedi artt. 17, 18) dove siano specificate le essenze previste ed il posizionamento;
- h. nel caso di un numero previsto di parcheggi superiore a 5 è richiesta una dotazione complessiva di verde pari al 10 % del totale dell'area adibita a parcheggio e movimentazione merci, salvo differente soluzione progettuale da concordarsi con gli uffici comunali nel caso di particolari condizioni del contesto (ad esempio ambito storica a tessuto compatto); nel caso di parcheggio di notevole dimensione è comunque preferibile una sistemazione a prato movimentata altimetricamente (es. con dune, terrazze, ecc.) adeguatamente vegetata;
- i. deve essere prevista opportuna pavimentazione e adeguati accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche;
- j. per le aree a parcheggio e per i percorsi pedonali dovrà essere prevista adeguata pavimentazione adottando, ove possibile, soluzioni in pietra, autobloccanti o materiali analoghi;
- k. dovrà essere prevista adeguata illuminazione con particolare attenzione ai risultati estetici;
 - eventuali recinzioni o ringhiere devono essere studiate nel dettaglio e preferibilmente integrate con opportune barriere vegetali;
- l. qualora all'esterno debbano trovare collocazione carrelli od elementi analoghi, si dovrà reperire adeguato spazio coperto da tettoia od altri elementi architettonici opportunamente progettati ed inseriti nel contesto.

ART.20 ARREDO URBANO

1. Per *arredo urbano* si intende il manufatto singolo od il complesso di manufatti collocati negli spazi cittadini allo scopo di garantire specifiche funzioni e di abbellire l'ambiente, quali ad esempio:
- supporti per pubblicità;
 - supporti per segnaletica;
 - supporti ed elementi per l'illuminazione esterna;
 - sedute in genere;

- fioriere;
- rastrelliere;
- portabiciclette;
- cestini portarifiuti e contenitori in genere per rifiuti solidi;
- elementi di delimitazione, recinzioni, ringhiere, dissuasori ecc.;
- pensiline e tettoie;
- percorsi coperti;
- strutture espositive temporanee.

2. Gli elementi di arredo urbano, da collocarsi nelle aree esterne all'esercizio commerciale, dovranno essere studiati e progettati in relazione a detto esercizi ed ai manufatti esistenti, ed inoltre dovranno essere caratterizzati da:

- accurato inserimento ambientale sia per gli aspetti funzionali che estetici;
- scelta di manufatti e materiali convenienti in relazione all'uso, alla manutenzione, alla durata, agli usi locali, all'estetica ed alle caratteristiche architettoniche degli edifici;
- armonizzazione con l'ambiente circostante e con elementi analoghi al contorno;
- reimpiego di quegli elementi preesistenti che possono essere riutilizzati (es. elementi originari quali pavimentazioni, ecc.), eventualmente previo ripristino;
- continuità stilistica, formale e spaziale con altri interventi di arredo urbano limitrofi, anche al fine di definire e caratterizzare particolari parti del territorio comunale, quali vie, strade, quartieri;
- rispetto degli ambiti di particolare pregio architettonico e paesistico, evitando soluzioni in contrasto con l'ambiente circostante, ovvero che occultino determinate visuali o scorci di notevole valore estetico.

3. In linea di massima sono preferibili:

- elementi di arredo moderni per la parte della città costruita recentemente,
- elementi di arredo in stile per i nuclei storici originari e comunque tutti gli elementi di arredo sono da scegliere e concordare con l'ufficio tecnico comunale tra quelli utilizzati negli interventi progettati e previsti dall'Amministrazione Comunale.

ART.21 DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI APERTURA, AMPLIAMENTO TRASFERIMENTO DI ESERCIZIO COMMERCIALE

1. Si fornisce un elenco riepilogativo della documentazione progettuale da allegare all'istanza di apertura, ampliamento, trasferimento di esercizio commerciale, precisando che laddove l'intervento sia di modesta entità, sarà ammessa una documentazione ridotta purché sufficiente ad una esauriente rappresentazione e comprensione dell'intervento.

2. La seguente documentazione è integrativa di quanto richiesto specificamente per la procedura connessa al tipo di intervento edilizio (permesso di costruire, denuncia di inizio attività) e per l'esercizio dell'attività commerciale:

- documentazione relativa alla verifica di impatto sulla viabilità di cui all'art. 16,
- documentazione relativa alle aree per parcheggio pertinenziale per la clientela e per gli spazi per la sosta e movimentazione delle merci di cui all'art. 17.
- documentazione relativa alla verifica di inserimento dell'esercizio commerciale nel contesto di cui all'art. 18.

Si riportano di seguito le tabelle relative alle superfici di vendita ammesse per ciascuna categoria nei vari ambiti di P.U.C.

ART. 22 NORMA FINALE

I contenuti delle presenti norme possono essere modificati senza costituire variante al PUC qualora intervengano adeguamenti ai sensi della programmazione commerciale regionale e del Testo Unico Regionale in materia di commercio approvato con L.R. n° 1/2007e Regolamenti Comunale conseguenti.

TABELLE ALLEGATE

TABELLA **A**: Superfici di vendita ammesse negli ambiti di P.U.C.

TABELLA A

LEGENDA DELLA TABELLA A:

SV	superficie di vendita. Espressa in mq. e con valori interi approssimati all'unità inferiore per valori decimali inferiori o uguali a 0,50 e all'unità superiore per valori decimali superiori a 0,50.
SLU	superficie lorda utilizzabile. Superficie lorda dell'esercizio commerciale, comprensiva di tutti gli spazi e strutture esclusi dal conteggio della SV come sopra indicata; sono compresi nella SLU i muri perimetrali mentre sono esclusi i terrazzi, i balconi, le logge ed i porticati.
SV/SLU	tale rapporto è pari a 0,75, ai fini del calcolo degli standard e della autorizzabilità di SV.
EV	esercizio di vicinato
MSV	media struttura di vendita
GSV	grande struttura di vendita

I limiti di superficie di cui alla presente tabella, riferite alle varie zone di P.U.C. valgono per:

- apertura di nuove strutture di vendita,
- ampliamento di strutture di vendita esistenti (in questo caso ci si deve riferire all'intera SV ottenuta con l'ampliamento),
- ampliamento di settore merceologico (con aggiunta dell'alimentare al non alimentare e viceversa),
- trasferimento di sede con e senza cambio di destinazione d'uso.

TABELLA A**SUPERFICI DI VENDITA AMMESSE NEGLI AMBITI DI P.U.C.**

AMBITO DI P.U.C.	STRUTTURA AMMESSA		SUPERFICIE MINIMA (MQ)	SUPERFICIE MASSIMA (MQ)	NOTE
	ALIMENTARE	NON ALIMENTARE			
AMBITI ASSIMILATI ALLE ZONE A DEL D.M. 1444/68 E AMBITI ASSOGGETTATI CE, NI.MA, SU E IU	EV			100	per apertura, trasferimento, ampliamento: semplice comunicazione ex art. 18 .L.R. n. 01/2007, previa verifica della conformità commerciale urbanistica dei nuovi locali e rispetto dell'art.10
		EV		150	per apertura, trasferimento, ampliamento: semplice comunicazione ex art. 18 .L.R. n. 01/2007, previa verifica della conformità commerciale urbanistica dei nuovi locali e rispetto dell'art.10
		MSV	151	600	per apertura, trasferimento, ampliamento: autorizzazione ex art. 19 L.R. n. 01/2007, con eventuale contestuale richiesta di cambiamento di destinazione d'uso dei nuovi locali se non urbanisticamente conformi e rispetto dell'art. 10
	MSV		101	150	su tutto il territorio comunale la massima superficie autorizzabile delle MSV alimentari non può superare il contingente stabilito dai criteri regionali e pari a complessivi mq. 332 suddivisibili come previsto dall'art. 5 delle presenti norme e dall'art. 10.
	GSV	GSV	non ammesse	non ammesse	

SUPERFICI DI VENDITA AMMESSE NEGLI AMBITI DI P.U.C.

AMBITO DI P.U.C.	STRUTTURA AMMESSA		SUPERFICIE MINIMA (MQ)	SUPERFICIE MASSIMA (MQ)	NOTE
	ALIMENTARE	NON ALIMENTA- RE			
VIA ROMA, PIAZZA S. RITA VIA S. LAZZARO (dal civico n. 2 al ci- vico n. 16)		EV		150	per apertura, trasfe- rimento, ampliamen- to: semplice comuni- cazione ex art. 18 L.R. n. 01/2007, pre- via verifica della con- formità commerciale urbanistica dei nuovi locali e rispetto dell'art. 10
	EV		non ammesse	non ammesse	
		MSV	151	600	per apertura, trasfe- rimento, ampliamen- to: autorizzazione ex art. 19 L.R. n. 01/2007, con even- tuale contestuale richiesta di cambia- mento di destinazio- ne d'uso dei nuovi locali se non urbani- sticamente conformi e rispetto dell'art. 10
	MSV		non ammesse	non ammesse	
	GSV	GSV	non ammesse	non ammesse	

SUPERFICI DI VENDITA AMMESSE NEGLI AMBITI DI P.U.C.

AMBITO DI P.U.C.	STRUTTURA AMMESSA		SUPERFICIE MINIMA (MQ)	SUPERFICIE MASSIMA (MQ)	NOTE
	ALIMENTARE	NON ALIMENTA- RE			
<p>VIA AURELIA (nel tratto compreso tra la via Caboto e viale Mazzini)</p> <p>VIA A. DORIA (nel tratto compreso tra via Aurelia e Via dei Mille)</p> <p>VIA CABOTO (nel tratto compreso tra la via Aurelia e la via Clavesana)</p> <p>VIA CLAVESANA (nel tratto compreso tra la via Vespucci e la via M. Polo)</p> <p>VIA DEI MILLE (nel tratto compreso tra la via Vespucci e la via M. Polo)</p>	EV			100	per apertura, trasferimento, ampliamento: semplice comunicazione ex art. 18 L.R. n. 1/2007, previa verifica della conformità commerciale urbanistica dei nuovi locali e rispetto dell'art. 10
		EV		150	per apertura, trasferimento, ampliamento: semplice comunicazione ex art. 18 L.R. n. 1/2007, previa verifica della conformità commerciale urbanistica dei nuovi locali e rispetto dell'art. 10
		MSV	151	600	per apertura, trasferimento, ampliamento: autorizzazione ex art. 19 L.R. n. 1/2007, con eventuale contestuale richiesta di cambiamento di destinazione d'uso dei nuovi locali se non urbanisticamente conformi e rispetto art. 10
	MSV		101	150	su tutto il territorio comunale la massima superficie autorizzabile delle MSV alimentari non può superare il contingente stabilito dai criteri regionali e pari a complessivi mq. 332 suddivisibili come previsto dall'art. 5 delle presenti norme.
	GSV	GSV	non ammesse	non ammesse	

SUPERFICI DI VENDITA AMMESSE NEGLI AMBITI DI P.U.C.
--

AMBITO DI P.U.C.	STRUTTURA AMMESSA		SUPERFICIE MINIMA (MQ)	SUPERFICIE MASSIMA (MQ)	NOTE
	ALIMENTARE	NON ALIMENTA- RE			
MOLINO NUOVO S.BARTOLOMEO	EV			100	per apertura, trasferimento, ampliamento: semplice comunicazione ex art. 18 L.R. n. 1/2007, previa verifica della conformità commerciale urbanistica dei nuovi locali
		EV		150	per apertura, trasferimento, ampliamento: semplice comunicazione ex art. 18 L.R. n. 1/2007, previa verifica della conformità commerciale urbanistica dei nuovi locali
	MSV		101	150	su tutto il territorio comunale la massima superficie autorizzabile delle MSV alimentari non può superare il contingente stabilito dai criteri regionali e pari a complessivi mq. 332 suddivisibili come previsto dall'art. 5 delle presenti norme.
		MSV	151	600	per apertura, trasferimento, ampliamento: autorizzazione ex art. 19 L.R. n. 1/2007, con eventuale contestuale richiesta di cambiamento di destinazione d'uso dei nuovi locali se non urbanisticamente conformi e rispetto art. 10

SUPERFICI DI VENDITA AMMESSE NEGLI AMBITI DI P.U.C.

AMBITO DI P.U.C.	STRUTTURA AMMESSA		SUPERFICIE MINIMA (MQ)	SUPERFICIE MASSIMA (MQ)	NOTE
	ALIMENTARE	NON ALIMENTA- RE			
Re-Cs (consolidamento e riqualificazione) ambiti assimilati alle zone B del D.M. 1444/68	EV	EV		150	per apertura, trasferimento, ampliamento: semplice comunicazione ex art. 18 L.R. n. 1/2007, previa verifica della conformità commerciale urbanistica dei nuovi locali
		MSV	151	1.000	per apertura, trasferimento, ampliamento: autorizzazione ex art. 19 L.R. n. 1/2007, con eventuale contestuale richiesta di cambiamento di destinazione d'uso dei nuovi locali se non urbanisticamente conformi
	MSV		151	151	su tutto il territorio comunale la massima superficie autorizzabile delle MSV alimentari non può superare il contingente stabilito dai criteri regionali e pari a complessivi mq. 332 suddivisibili come previsto dall'art. 5 delle presenti norme.
	GSV	GSV	non ammesse	non ammesse	

SUPERFICI DI VENDITA AMMESSE NEGLI AMBITI DI P.U.C.
--

AMBITO DI P.U.C.	STRUTTURA AMMESSA		SUPERFICIE MINIMA (MQ)	SUPERFICIE MASSIMA (MQ)	NOTE
	ALIMENTARE	NON ALIMENTA- RE			
Re-S (sature) ambiti assimilati alle zone B del D.M. 1444/68	EV	EV		150	per apertura, trasferimento, ampliamento: semplice comunicazione ex art. 18 L.R. n. 1/2007, previa verifica della conformità commerciale urbanistica dei nuovi locali
		MSV	151	1.000	per apertura, trasferimento, ampliamento: autorizzazione ex art. 19 L.R. n. 1/2007, con eventuale contestuale richiesta di cambiamento di destinazione d'uso dei nuovi locali se non urbanisticamente conformi
	MSV		151	151	su tutto il territorio comunale la massima superficie autorizzabile delle MSV alimentari non può superare il contingente stabilito dai criteri regionali e pari a complessivi mq. 332 suddivisibili come previsto dall'art. 5 delle presenti norme.
	GSV	GSV	non ammesse	non ammesse	

SUPERFICI DI VENDITA AMMESSE NEGLI AMBITI DI P.U.C.
--

AMBITO DI P.U.C.	STRUTTURA AMMESSA		SUPERFICIE MINIMA (MQ)	SUPERFICIE MASSIMA (MQ)	NOTE
	ALIMENTARE	NON ALIMENTA- RE			
Re-Co Re- Erp Tr-Co esclusa area portuale ambiti assimilati alle zone C del D.M. 1444/68 Pr-Cs Pr-Co ambiti assimilati alle zone D esclusa zona Pr-Cs3	EV	EV		150	per apertura, trasferimento, ampliamento: semplice comunicazione ex art. 18 L.R. n. 1/2007, previa verifica della conformità commerciale urbanistica dei nuovi locali
		MSV	151	1.000	per apertura, trasferimento, ampliamento: autorizzazione ex art. 19 L.R. n. 1/2007, con eventuale contestuale richiesta di cambiamento di destinazione d'uso dei nuovi locali se non urbanisticamente conformi
	MSV		151	151	su tutto il territorio comunale la massima superficie autorizzabile delle MSV alimentari non può superare il contingente stabilito dai criteri regionali e pari a complessivi mq. 332 suddivisibili come previsto dall'art. 5 delle presenti norme.
	GSV	GSV	non ammesse	non ammesse	

SUPERFICI DI VENDITA AMMESSE NEGLI AMBITI DI P.U.C.

AMBITO DI P.U.C.	STRUTTURA AMMESSA		SUPERFICIE MINIMA (MQ)	SUPERFICIE MASSIMA (MQ)	NOTE
	ALIMENTARE	NON ALIMENTA- RE			
Pr-Cs3	EV	EV		150	nell'ambito delle attività artigianali ed industriali esistenti e future è consentita l'attività commerciale purchè sia connessa strettamente all'attività artigiana ed industriale svolta e lo spazio di vendita non sia superiore al 10% di tutta la superficie dell'unità produttiva e comunque non eccedente mq. 150 - art. 6 comma 7
	MSV	MSV	non ammesse	non ammesse	
	GSV	GSV	non ammesse	non ammesse	

SUPERFICI DI VENDITA AMMESSE NEGLI AMBITI DI P.U.C.

AMBITO DI P.U.C.	STRUTTURA AMMESSA		SUPERFICIE MINIMA (MQ)	SUPERFICIE MASSIMA (MQ)	NOTE
	ALIMENTARE	NON ALIMENTA- RE			
Apa-Cs Tpa-Cs Tpa-Ma Tpa-Ce Tni-Ce	EV	EV		150	nell'ambito delle attività agricole attuali e future è consentita la vendita di prodotti non provenienti dall'azienda nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs n. 228/2001 purchè lo spazio di vendita non sia superiore al 10% di tutta la superficie dell'attività produttiva e comunque non eccedente mq. 150 – Art. 6, comma 8
ambiti assimilati alle zone E del D.M. 1444/68		EV		150	Per gli immobili aventi già destinazione commerciale, anche in settori diversi – no alimentari – Art. 6, comma 8
	MSV	MSV	non ammesse	non ammesse	
	GSV	GSV	non ammesse	non ammesse	

SUPERFICI DI VENDITA AMMESSE NEGLI AMBITI DI P.U.C.

AMBITO DI P.U.C.	STRUTTURA AMMESSA		SUPERFICIE MINIMA (MQ)	SUPERFICIE MASSIMA (MQ)	NOTE
	ALIMENTARE	NON ALIMENTA- RE			
Tr-Co area portuale ambito assimilato alle zone C del D.M. 1444/68	EV		non ammessi	non ammessi	
		EV		150	per apertura, trasferimento, ampliamento: semplice comunicazione ex art. 18 L.R. n. 1/2007, previa verifica della conformità commerciale urbanistica dei nuovi locali e rispetto dell'art. 10
	MSV		non ammesse	non ammesse	
		MSV	non ammesse	non ammesse	
	GSV	GSV	non ammesse	non ammesse	

ALLEGATI ALLA PRESENTE RELAZIONE

**Allegato A “elenco delle attività a cui non si applicano le limitazioni di cui all’art. 9 (10) – Limitazioni nell’esercizio di attività commerciali ed artigianali. delle presenti norme
AGGIORNAMENTO AL 30/06/2011**

PIAZZA SANTA RITA

	ATTIVITA'	INSEGNA
5	ESTETISTA	

VIA S. LAZZARO

(dal civico 2 al civico 16)

	ATTIVITA'	INSEGNA
2	RISTORANTE	AL BASTIONE
4	RISTORANTE	AL BASTIONE
12	TORREFAZIONE	GLOBUS

VIALE ROMA

CIVICO	CIVICO	CIVICO	ATTIVITA'	INSEGNA
2			BAR	CELECAFFE'
6	8		RISTORANTE PIZZERIA	LA BOLOGNESE
12			ISTITUTO BANCARIO	INTESA S. PAOLO
14			PORCELLANE E VARIE	PETTIGIANI
16			BAR/PIZZA DA ASPORTO	PIZZA SPRINT
20	22		PARAFARMACIA	TRAPPER
24			GELATERIA	IL PARADISO DEL GOLOSO
26			BAR/GELATERIA	IL PARADISO DEL GOLOSO
28			TELEFONI	

30			ARTICOLI REGALO	TAMBURINI
34	36		GIOCATTOLI	TAMBURINI
1			ABBIGLIAMENTO	DA CLAUDIO
5	7	9	ARTICOLI CASALINGHI	L'IDEA
11	13		BAR	"MATA MUA"
15			NEGOZIO	MA SE GHE PENSU
17	19		SPAGHETTERIA - PIZZERIA	PIAZZETTA
23			SUPERMERCATO	CRAI
25			MACELLERIA	ROMA
27			GIOIELLERIA	DI SOMMA
29			CALZATURE	KUOIO
33			BAR	CAPRICE

**VIA AURELIA
(TRATTO COMPRESO TRA VIA CABOTO E VIALE MAZZINI)**

CIVICO	CIVICO	ATTIVITA'	INSEGNA
96/A		TABACCHERIA	PANARIO
98		ABBIGLIAMENTO	LADY OVIDIA
120		GELATERIA	BIG BEN ICE
122		BAR PUB	BAR 89
124/A		PRODOTTI TIPICI	LIGURITO
126		AGENZIA / IMPRESA COSTRUZIONI	ALBAMARE
128		ABBIGLIAMENTO	"MAGO MERLINO"
130		RESIDENCE	AMICI
132		POSTA- BANCA	POSTE ITALIANE
134		GELATERIA (Civ. 2 Via M. Polo)	CASA DEL GELATO

138		CASALINGHI ARTICOLI REGALO	CASA VERA
140		AGENZIA IMMOBILIARE	AELLE
140/A		GELATERIA	ISOLA ALLEGRA
142		AGENZIA IMMOBILIARE	COIM
144	146	RISTORANTE	DA GIACOMO
150		AGENZIA IMMOBILIARE	PINAMARE
152		BAR (civ. 2 Viale Roma)	CELE CAFFE'
154		AGENZIA IMMOBILIARE	S. PAOLO
156		OREFICERIA	MURABITO
158/A		PARRUCCHIERA	DANY E PATTY
160		NEGOZIO BIGIOTTERIA	
162		AGENZIA IMMOBILIARE	IL CASTELLO
164		BAR	
166		FIORISTA	FANTASY FLOWER
166/A	168	NEGOZIO	
170		NEGOZIO	
172		AGENZIA IMMOBILIARE	L'ARCHITRAVE
174		EDICOLA GIORNALI	
176		AGENZIA IMMOBILIARE	LA BUSSOLA
178		DISTRIBUTORE CARBURANTE	AGIP
182		CARTOLERIA GIOCATTOLE (via Cabotto n. 2)	L'ANCORETTA
51			

49	BAR RISTORANTE	RECANTU DE MA
47	FOCACCIERIA ART. TIPICI	CREUZA DE MA
45	RISTORANTE	TORTUGA

**VIA DORIA
(TRATTO COMPRESO TRA VIA AURELIA E VIA DEI MILLE)**

CIVICO	ATTIVITA'	INSEGNA
2	GELATERIA	L'ERA GLACIALE
6/8	BAR	LOS AMIGOS
10	IMMOBILIARE	CRISTINA
12	BARBIERE	
14	AGENZIA IMMOBILIARE	L'ANGOLO
16	FOTOGRAFO NABY	
18	NEGOZIO TATUAGGI	
22	BAR CAFFETTERIA	
24	TABACCHERIA	
26	ARTICOLI REGALO BOMBONIERE	IL BOUQUET
30	PESCHERIA	DORIA
34	ABBIGLIAMENTO	IL PORTICO
36	BANCA	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA
40	PARRUCCHIERA	D&R HAIR FASHION
42	IMMOBILIARE	AGENZIA VALENZA
44	ABBIGLIAMENTO	
50	IMMOBILIARE ASSICURAZIONI	AGENZIA BIGA E GENERALI ASSICURAZIONI
54	IMMOBILIARE	FONDO CASA
56	RISTORANTE	AL CINQUANTASEI

3	CALZATURE	KUOIO
5	AGENZIA	LA PRUA
7	COSMETICA NATURALE	IL FOLLETO
13	SUPERMARKET	IL CENTRO
15	OTTICO	SIGNORIELLO
19	BAR NAPOLEON (Via Clavesana n. 55)	NAPOLEON
21	PANIFICIO	PANIFICIO TORINESE
25/27	ABBIGLIAMENTO	ALADINO
29	PASTICCERIA	SPALLA
31	IMMOBILIARE	AREA CASA
33	IMMOBILIARE	AGENZIA PIEMONTE
37	FERRAMENTA	

**VIA CABOTO
(TRATTO COMPRESO TRA VIA AURELIA E VIA CLAVESANA)**

CIVICO	ATTIVITA'	INSEGNA
2	GIOCATTOLE E VARIE	L'ANCORETTA
6	STUDIO TECNICO	
10	STUDIO AMMINISTRATORE CONDOMINIO	
12	NEGOZIO SCARPE	SCARPANTIBUS
14	NEGOZIO	OLIMPIA DESIGN
18	ABBIGLIAMENTO	CAPRICCI
22	ABBIGLIAMENTO	BAIA DELLO SCORPIONE
24	NEGOZIO VENDITA ANIMALI	ARCA DI NOE'
26	TENDAGGI E VARI	IL GOMITOLO

30	PARRUCCHIERA	GIUSY
7	RISTORANTE	I CACCIATORI
11	STUDIO PITTORE	DE ROSA
11A	CARTOLERIA	PUNTO& VIRGOLA

**VIA CLAVESANA
(TRATTO COMPRESO TRA VIA CABOTO E VIALE MAZZINI)**

CIVICO	ATTIVITA'	INSEGNA
34	SURGELATI	DORIA GEL
38	MACELLERIA	
42	AGENZIA	HABITAT
44	PANIFICIO	PANIFICIO TORINESE
46	PANIFICIO	PANIFICIO TORINESE
48	ARTICOLI PER L'IGIENE CASA E PERSONA	IPERSOAP
50	LAVANDERIA	
54	ESTETISTA	PERSONAL LINE
56	IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	DAIKIN
60	MOTO, CICLI	
62		

DISPARI

27	SUPERMERCATO	SUPERDEAS
35	FERRAMENTA	LUIGINA
39	FERRAMENTA	LUIGINA

41	FERRAMENTA	LUIGINA
41/A	GIOCATTOLI	TAMBURINI
43	BAR	CAPRICE
45	PARRUCCHIERA	COIFFEUSE ZAMORANI
47	DANCING	IL TIMONE
49	PANETTERIA	PANELLI
49/A	AGENZIA IMMOBILIARE	GAMMA CASA
51	FARMACIA	BORGARELLO
53	ABBIGLIAMENTO	IL PORTICO
55	BAR	NAPOLEON
57	MACELLERIA	
59	NEGOZIO (vuoto)	
63	ABBIGLIAMENTO	LISSARI
65	NEGOZIO TELEFONI	CENTRO TIM

**VIA DEI MILLE
(TRATTO COMPRESO TRA VIA A. DORIA E VIA M. POLO)**

CIVICO	ATTIVITA'	INSEGNA
13	EDICOLA	IL GHIRIGORO
15/A	ARREDO BAGNO	
15/B	AGENZIA IMMOBILIARE	
17/A	ASSO IMMOBILIARE	
2	BAR	BIRO'

6	NEGOZIO FIORI	<i>IKEBANA</i>
10	PANIFICIO	<i>MEINI</i>
12	BOTTIGLIERIA	
20	NEGOZIO	<i>FLORIS</i>
22	STUDIO VETERINARIO	
26	NEGOZIO TENDE	
26/A	ESTETISTA	
30	RISTORANTE	<i>LA PERLA</i>
32/A	CAFFETTERIA	
34/A	NEGOZIO	<i>IMEL</i>
34/B	BARBIERE	
36/A	NEGOZIO	

**VIALE MAZZINI
(TRATTO COMPRESO TRA VIA CLAVESANA E VIA AURELIA)**

CIVICO	ATTIVITA'	INSEGNA
1	TABACCAIO	
3	NEGOZIO BICICLETTE	
5	NEGOZIO	<i>IL GLICINE</i>
4	AGENZIA	<i>VALENZA</i>
6	AGENZIA	<i>VALENZA</i>
8	UFFICIO	<i>MILAZZO</i>
10	AGENZIA	<i>ALTA MAREA</i>
12	NEGOZIO	<i>GIORDANO</i>

**VIA M. POLO
(TRATTO COMPRESO TRA VIA DEI MILLE E VIA AURELIA)**

CIVICO	ATTIVITA'	INSEGNA
16	ALBERGO	IOLE
18	BAR	BOCCIODROMO

**VIA USODIMARE
(TRATTO COMPRESO TRA VIA CLAVESANA E PIAZZA DORIA)**

CIVICO	ATTIVITA'	INSEGNA
2	NEGOZIO	

**VIA XXV APRILE
(TRATTO COMPRESO TRA VIA CLAVESANA E VIA AURELIA)**

CIVICO	ATTIVITA'	INSEGNA
4	NEGOZIO	IL VILLAGGIO DEGLI ULIVI
4/A	PARRUCCHIERA	

**VIA S. DAMIANO
(TRATTO COMPRESO TRA VIA CLAVESANA E VIA AURELIA)**

CIVICO	ATTIVITA'	INSEGNA
2	BAR	89
8	ALBERGO	NELLO

PIAZZA S. MARIA

CIVICO	ATTIVITA'	INSEGNA
1	NEGOZIO	DORIAGEL
5	NEGOZIO	SCHENARDI
7	BANCA	S. GIORGIO

11	NEGOZIO	DA GEXA
13	NEGOZIO	VIDEOTECA
17	AGENZIA	IL CASTELLO
19	NEGOZIO	TOTOCALCIO
21	ASSICURAZIONE	
25	NEGOZIO	

PIAZZA A. DORIA

CIVICO	ATTIVITA'	INSEGNA
2	BAR	DORIA
4	AGENZIA	AELLE
8	NEGOZIO	